

Relazione illustrativa

Trasferimento di porzione di area posta in Firenze, via di Novoli al comune di Firenze

Oggetto e finalità

Con la presente legge la Regione Toscana trasferisce a titolo gratuito al comune di Firenze una porzione di terreno posto in Firenze, via di Novoli.

Oggetto del trasferimento è il sedime e la pertinenza dell'edificio da destinare a strutture educative per l'infanzia, secondo il progetto realizzato dai competenti uffici regionali, che è trasferito unitamente all'area al comune di Firenze. Su tale area il comune di Firenze dovrà realizzare la struttura suddetta. La realizzazione di quest'ultima ha come obiettivo il concorso all'abbattimento delle liste di attesa dei servizi comunali per l'infanzia.

Si prevede l'adozione di successiva convenzione tra Regione e comune di Firenze per regolare l'eventuale destinazione di una parte dei posti della struttura educativa a favore dei figli dei dipendenti di Regione Toscana.

Descrizione dell'articolato

La presente legge si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 (*Finalità e destinazione del bene*) delinea le finalità e la destinazione del bene trasferito ai sensi della presente legge. L'articolato dispone il trasferimento a titolo gratuito al comune di Firenze di una porzione di area posta in Firenze, via di Novoli. Tale area coincide con il sedime e la pertinenza dell'edificio da destinare a struttura educativa per l'infanzia, secondo il progetto realizzato dai competenti uffici regionali, che è trasferito unitamente all'area. Il comune dovrà realizzare la struttura suddetta. La realizzazione della stessa contribuirà all'abbattimento delle liste di attesa dei servizi educativi comunali all'infanzia. E' prevista la sottoscrizione di una convenzione fra Regione e comune per regolare la destinazione di una parte dei posti della struttura educativa a favore dei figli dei dipendenti di Regione Toscana.

L'articolo 2 (*Procedura*) reca la procedura prevista per il trasferimento. La proprietà è trasferita a far data dall'entrata in vigore della presente legge. Ogni onere comunque connesso e conseguente alla cessione è a carico del comune di Firenze. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, titolo per la trascrizione e la voltura catastale, si approva lo schema di verbale di consegna, in cui sono indicati i vincoli e le servitù cui è assoggettato il trasferimento. La consegna del terreno verrà effettuata dal dirigente competente in materia di patrimonio mediante l'apposito verbale.

L'articolo 3 (*Condizione risolutiva*) prevede che il mancato inizio dei lavori per la realizzazione della struttura educativa da parte del comune di Firenze entro la data indicata costituisca condizione risolutiva della cessione in proprietà. In caso di avveramento della condizione risolutiva l'area ritorna nella proprietà della Regione Toscana.

L'articolo 4 (*Divieti e vincoli*) l'articolo disciplina il divieto del comune di Firenze di alienare la costruzione destinata a struttura educativa per l'infanzia e di costituirvi diritti reali a favore di terzi, nonché il divieto di assegnarla in concessione o locazione. L'articolo disciplina altresì i vincoli di utilizzo: il comune dovrà gestire la struttura prioritariamente in forma diretta o mediante appalto di servizi. La gestione attraverso concessione del servizio è ammessa solo in subordine, nel caso in cui la sussistenza di vincoli finanziari o normativi impediscano il ricorso alle altre modalità di gestione indicate nel presente articolo. In caso di accertamento della violazione dei divieti e vincoli posti dal presente articolo è prevista la retrocessione alla Regione Toscana della proprietà dell'area, ivi compresa la costruzione su di essa realizzata.